

Articolo 1
(Finalità e obiettivi)

1. La cefalea primaria cronica è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2016. Al relativo onere si provvede:
 - per euro 6 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma 4.1 della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno 2016;
 - per euro 3 milioni mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 5391 nell'ambito del Programma 1.2 della Missione 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per l'esercizio 2016;
 - per euro 1 milione mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 4393 nell'ambito del Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per l'esercizio 2016.
2. La disponibilità finanziaria di euro 10 milioni, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio 2016 ponendo la competenza a carico di un capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione di interventi a sostegno dei pazienti affetti da cefalea primaria cronica", nell'ambito Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute del bilancio medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.